N.C.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

Presidenza del Consiglio dei Miristri

DAGL 0006231 P_ del 18/05/2019

23856227 362/Pres/20/9 CONFERENZA UNIFICATA

e p.c.

Ufficio Legislativo MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Ufficio Legislativo

OGGETTO: Disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca." (Collegato alla legge di bilancio 2019)

Ai fini dell'acquisizione del parere da parte di codesta Con crenza, si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 febbraio 2019 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri, in pari data, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come da delibera allegata.

Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0009604 A-4.37.2.2 del 18/06/2019

23896507

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Pres. Elmann) de Francisco)

تعنى



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2019

ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente al disegno di legge recante: "Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca".

Roma, 28 febbraio 2019



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO



A Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

E' autorizzata la presentazione alle Camere del disegno di legge: "Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coneutica e di ricerca".

ROMA Addi 17 6 I U. 2019

Dato a

his Kentan

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) organizare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
 - b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e intervenendo laddove possibile mediante novellazione e aggiornamento dei codici o dei testi unici di settore già esistenti;
 - c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
 - d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premes. al codice civile;
 - e) rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;
 - f) razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie, organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, purché rientranti nel perimetro definito all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, salvo la necessità di preservarne l'autonomia, ovvero liquidazione di quelli non più funzionali all'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti



- soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, nonché la neutralità degli effetti sui saldi di rinanza pubblica;
- g) ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;
- h) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati;
- i) riordinare e promuovere l'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione della facoltà di costituire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, centri sportivi studenteschi e, ai fini del coordinamento ed indirizzo delle attività, dello svolgimento, nell'ambito dell'organizzazione del ministero, delle funzioni di federazione nazionale dello sport scolastico.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
- 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni



integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

ART. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.



DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E DI RICERCA.

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine di provvedere alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e ricerca, con riguardo ad alcuni settori che richiedono interventi di coordinamento e di sistematizzazione.

Data la complessità dell'intervento normativo, si ritiene che lo strumento della delega al Governo sia più funzionale alle esigenze di coordinamento e semplificazione normativi richieste. L'articolo 1 (Principi e criteri direttivi in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ricerca) individua i seguenti criteri e obiettivi:

- a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
- b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e intervenendo laddove possibile mediante novellazione e aggiornamento dei codici o dei testi unici di settore già esistenti;
- c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- e) rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;
- f) razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie, organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, purché rientranti nel perimetro definito all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, salvo la necessità di preservarne l'autonomia, ovvero liquidazione di quelli non più funzionali all'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel



- rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, nonché la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
- g) ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;
- b) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati;
- i) riordinare e promuovere l'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione della facoltà di costituire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, centri sportivi studenteschi e, ai fini del coordinamento ed indirizzo delle attività, dello svolgimento, nell'ambito dell'organizzazione del ministero, delle funzioni di federazione nazionale dello sport scolastico.

Con i criteri previsti nelle lettere da a) a e), si intende intervenire sulla normativa vigente in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e corcutica e ricerca provvedendo alla razionalizzazione e semplificazione delle molteplici disposizioni cormative.

Il settore dell'istruzione, in particolare, necessita di un'attività di codificazione normativa da realizzare anche attraverso il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, anche avuto riguardo a quelle che recepiscono e attuano il diritto europeo. L'obiettivo è quello di realizzare una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche operando le necessarie abrogazioni di disposizioni di legge.

Si fa riferimento, ad esempio, al testo unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", il quale non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego. Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi, anche d'urgenza, che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un'armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l'introduzione dell'autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Analogo processo di riordino e sistematizzazione potrà interessare i restanti settori di competenza ministeriale: Alta formazione artistica musicale e coreutica, università e ricerca.



Con riguardo al criterio di cui alla lettera f), la delega legislativa inserisce nel processo di razionalizzazione l'insieme degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Ministero. In modo particolare, data la rilevanza strategica, è prevista la sistematizzazione degli enti preposti alla valutazione. Nel settore dell'istruzione, infatti, il Sistema nazionale di valutazione (SNV) è costituito da Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione; Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; Contingente ispettivo. In modo differenziato, la valutazione del sistema universitario è affidato ad ANVUR, ente pubblico vigilato dal Miur che assicura la qualità del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca nazionale. Potranno essere previste forme di raccordo/unificazione/omogeneizzazione secondo i criteri indicati, purché si tratti di enti che ricadano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, secondo l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed aggiornate ai sensi del successivo comma 3.

Con riguardo alla lettera g), la previsione è diretta a razionalizzare la composizione degli organi collegiali di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza del MIUR, derivanti da una stratificazione nel tempo, rivedendo anche i relativi poteri. La revisione di tale disciplina non dovrà comunque modificare la prerogative dirigenziali, come attualmente normate.

Con riguardo alla lettera h), la previsione scaturisce dalla necessità di coordinamento e revisione della disciplina degli organi collegiali a livello territoriale e di istituzione scolastica. Attualmente la materia è regolata dal Decreto Legislativo n. 233/99, precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, ma successivo al Decreto Legislativo 112/98. Si rende in particolare necessaria la revisione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche alla luce delle criticità emerse dal contenzioso registratosi negli ultimi anni, soprattutto nella relazione tra organi collegiali e dirigente scolastico.

Attraverso il criterio di cui alla lettera i), si intendono adottare misure per valorizzare e garantire la qualità della pratica sportiva sin dal primo ciclo di istruzione e procedere alla riorganizzazione dell'attività sportiva studentesca con una forte connotazione educativa da svilupparsi in modo graduale anche verso forme agonistiche. Appare necesario prevedere forme di pratica sportiva che favoriscano corsi di avviamento sportivo all'interno della scuola e per la durata dell'intero anno scolastico. L'attività a livello di singola istituzione scolastica potrà concretizzarsi sia in autonome iniziative sportive sia all'interno di un più complesso circuito studentesco. Si tratta di misure che, oltre a favorire l'attività sportiva, contrastano in misura concreta e rilevante i fenomeni di dispersione scolastica. Per garantire il necessario raccordo tra i centri sportivi scolastici, costituiti volontariamente da parte delle singole istituzioni, è previsto che il legislatore



delegato definisca, ai fini del coordinamento ed indirizzo delle attività, le modalità di svolgimento, nell'ambito dell'organizzazione del ministero, delle funzioni di federazione nazionale dello sport scolastico, anche considerardo che l'attuale direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione già prevede, tra le proprie funzioni, l'elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport (Articolo 5, comma 7, del dPCM 11 febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; funzioni confermate nell'ambito della "direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica" secondo il nuovo regolamento di organizzazione il cui iter approvazione è in corso di perfezionamento).

L'articolo 2 (Disposizioni finanziarie) contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che le norme di delega non debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente normativa costituisce disegno di legge collegato alla Manovra di bilancio 2019-2021, come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, confermata dal DEF 2019.



RELAZIONE TECNICA

Trattandosi, in modo prevalente, di delega per il riordino normativo l'articolato normativo non comporta, al momento della sua emanazione, alcun onere di natura finanziaria ed all'articolo 2 del DDL si prevede espressamente come dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con specifico riferimento all'articolo 2 si segnala come la possibilità di diverse opzioni da parte del legislatore delegato, con riferimento, soprattutto, ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) e h), e la complessità e diversificazione delle fattispecie rendono impraticabile la quantificazione attuale di eventuali oneri o risparmi.

Tuttavia con specifico riferimento ai principi e criteri di delega che non riguardano la mera codificazione si segnala:

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera f)

Il principio di delega prevede che i decreti legislativi possano razionalizzare gli enti o gli organismi comunque denominati che si occupino di istruzione, università, ricerca o alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tutto ciò, ferma restando la neutralità degli effetti per i saldi di finanza pubblica. La predetta clausola di garanzia evita che i decreti legislativi possano comportare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, fermo restando che di ciò si darà adeguata dimostrazione in sede di esame e bollinatura delle relazioni tecniche ai medesimi decreti.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera g)

Il principio di delega può comportare riduzioni di spesa per le finanze pubbliche, in conseguenza della possibile riduzione nel numero dei componenti degli organi collegiali. La determinazione dell'entità delle eventuali riduzioni di spesa è rimessa all relazioni tecniche che accompagneranno i decreti legislativi.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera h)

Il principio di delega può comportare riduzioni di spesa per le finanze pubbliche, in conseguenza del venir meno delle eventuali duplicazioni e delle sovrapposizioni di funzioni tra gli organi collegiali territoriali del settore istruzione. La determinazione dell'entità delle eventuali riduzioni di spesa è rimessa alle relazioni tecniche che accompagneranno i decreti legislativi. Il criterio di delega, prevedendo che la ridefinizione degli organi collegiali sia posta in relazione con il ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati, fa salve le



vigenti prerogative dirigenziali, anche con riguardo alla gestione efficiente ed efficace delle risorse assegnate all'istituzione scolastica.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera i)

La clausola di salvaguardia esclude che il principio di delega in questione possa essere attuato in maniera da comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di ciò si darà compiuta dimostrazione con le relazioni tecniche allegate ai decreti legislativi.

Peraltro, il decreto legislativo si limiterà a prevedere una facoltà per le scuole di poter istituire, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e di bilancio di cui sono dotate, enti anche appartenenti al terzo settore. Naturalmente, ciascuna istituzione scolastica potra provvedere nel senso indicato solo nel caso in cui la relativa attività sia deliberata dal Consiglio di istituto e sia coperta finanziariamente nel programma annuale dell'istituzione.

Come precisato nel criterio di delega, inoltre, le funzioni federative saranno garantite all'interno della struttura ministeriale.

La presente normativa costituisce disegno di legge collegato alla Manovra di bilancio 2019-2021, come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, confermata dal DEF 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi e per che effettuata dell'art. De evenua e della legge M dictambre 2001, n. 196 ha avante estre

🔀 POSITIVO

12 GIU.2019



Analisi d'impatto della regolamentazione

Provvedimento: Disegno di legge recante "Delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ricerca".

Anuministrazione competente: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'opzione normativa proposta scaturisce dalla necessità di operare una revisione della normativa vigente in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca attraverso la semplificazione e la codificazione delle molteplici disposizioni normative.

Inoltre, l'intervento è volto ad avviare un processo di revisione dell'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infatti, le trasformazioni intervenute nel tempo nel sistema di istruzione, se da una parte hanno consentito di renderlo sempre più articolato e complesso, dall'altro hanno inevitabilmente comportato la duplicazione di funzioni, la sovrapposizione di aree di intervento o, ancora, lo sviluppo di differenti sistemi e strumenti di gestione e di governo. In ragione di ciò si ritiene necessario identificare sinergie di scala e di scopo orientate al miglioramento di alcune aree di criticità afferenti a due distinti profili amministrativi:

- 1. attività degli enti e degli organismi sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento al riordino degli organismi con funzioni consultive e agli organi collegiali territoriali della scuola. L'attuale assetto ha evidenziato, infatti, come gli organismi consultivi sopra richiamati abbiano, a causa di difficoltà nel regolare funzionamento, generato a volte impedimento o ritardo nell'adozione di specifici atti e provvedimenti o, ancora, determinato duplicazioni di compiti e funzioni, segmentando eccessivamente i processi di monitoraggio e valutazione del sistema di istruzione. In ragione di ciò, si propone la revisione ed il riordino di tali organismi. Analoga criticità si riscontra relativamente agli organi collegiali territoriali, rendendo necessario ripensare l'attuale assetto, in modo da definire competenze e responsabilità di ciascun organismo, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità, anche dei dirigenti scolastici.
- 2. erogazione dei servizi educativi e di istruzione, con particolare riferimento all'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione. L'importanza della pratica dell'educazione fisica a scuola è ormai da diverso tempo al centro del dibattito scientifico e all'attenzione delle politiche di governo, sia in ambito europeo che nazionale. Più volte è stata evidenziata l'importanza di implementare adeguate strategie basate sulla prevenzione primaria, ma anche secondaria e terziaria, delle patologie mentali e fisiche attraverso la pratica dell'attività motoria, fin dall'età evolutiva. L'80% dei bambini in età scolare non risulta, infatti, seguire le raccomandazioni che indicano che si dovrebbe praticare almeno un'ora di attività fisica moderata al giorno (Fonte Linee guida europee, 2008). Un altro dato di rilievo è riferito alla qualificazione dei docenti. Infatti, non si rileva, all'attuale, un organismo

precipuamente dedicato all'organizzazione delle attività sportive scolastiche e alla formazione continua e permanente dei docenti in tale settore, tale da garantire sia unitarietà e continuità dei programmi, che trasversalità rispetto alle diverse discipline sportive, ancorandole alle esigenze dei destinatari oggetto degli interventi. Si propone il riordino e la promozione dell'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, anche tramite la previsione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi. Inoltre, obiettivo di rilievo diviene anche istituire una federazione nazionale dello sport scolastico, nell'ambito del MIUR, che consenta una coerente ed unitaria organizzazione delle attività sportive scolastiche nell'età evolutiva, trasversale alle diverse discipline sportive, e che garantisca una adeguata attività di formazione continua e permanente dei docenti destinati all'erogazione di tali servizi.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La scelta regolatoria scaturisce dalla necessità di intervenire sulla normativa vigente in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca provvedendo alla razionalizzazione e semplificazione delle molteplici disposizioni normative.

Il settore dell'istruzione, in particolare, necessita di un'attività di codificazione normativa da realizzare attraverso il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, anche con riguardo a quelle che recepiscono e attuano il diritto europeo. L'obiettivo è quello di realizzare una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, operando le necessarie abrogazioni di disposizioni di legge. Si fa riferimento, ad esempio, al testo unico di cui al decreto legislativo 297 del 1994, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", il quale non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego. Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi, anche d'urgenza, che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un'armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l'introduzione dell'autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Analogo processo di riordino e sistematizzazione potrà interessare i restanti settori di competenza ministeriale: Alta formazione artistica musicale e coreutica, università e ricerca.

L'intervento scaturisce, inoltre, dalla necessità di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa nel settore dell'istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, con specifico riferimento ad alcuni ambiti dell'attività amministrativa.

In tale ottica, si è ritenuto opportuno avviare un processo di revisione dell'attuale assetto, attraverso interventi di semplificazione e riassetto normativo, con riferimento ai seguenti settori:

1. attività degli enti e degli organismi sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento al riordino degli organismi con funzioni consultive e agli territoriali della scuola;

2. erogazione dei servizi educativi e di istruzione, con particolare riferimento all'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione.

Relativamente al punto 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca annovera diversi enti, agenzie, organismi, controllati o vigilati dallo stesso Ministero. L'attuale assetto organizzativo rappresenta il risultato di trasformazioni succedutesi nel tempo, i cui principali atti generali sono di seguito elencati:

- <u>d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999</u>, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- <u>d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98</u>, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- <u>d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80</u>, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
- <u>d.P.R. del 01 febbraio 2010 n. 76</u>, Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- decreto costitutivo CSPI n.980 del 31 dicembre 2015.

Tali trasformazioni, se da una parte hanno consentito di rendere, nel tempo, il sistema di istruzione sempre più articolato e complesso nelle sue fasi di progettazione, gestione e valutazione dei sistemi educativi e di istruzione, dall'altro hanno inevitabilmente comportato la duplicazione di funzioni, la sovrapposizione di aree di intervento o, ancora, lo sviluppo di differenti sistemi e strumenti di gestione e governo.

Si propone, di seguito, una mappatura dei principali enti ed organismi controllati e/o vigilati dal MIUR e degli organismi di cui il Ministero si avvale a fini consultivi, al fine di evidenziarne finalità e funzioni e le criticità che sostengono la proposta di revisione. Nello specifico, risultano essere enti controllati dal MIUR i seguenti enti pubblici:

- ANVUR, L'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. L'organizzazione e la pianta organica dell'ANVUR sono disciplinate dal d.P.R. n. 76/2010 e dalla legge n. 232/2016, art. 1, comma 306. L'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale articolata in una direzione Amministrativo contabile, una direzione Valutazione dell'università e una direzione Valutazione della ricerca (art. 12 del decreto). Ai sensi dell'Art. 12 del citato d.P.R., l'Agenzia può avvalersi di esperti della valutazione in un numero massimo di cinquanta unità.
- INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è il più antico ente di ricerca del Ministero dell'Istrazione, dell'università e della ricerca. Oltre alla sede centrale a Firenze, ha tre nuclei territoriali a Torino, Roma e Napoli. L'ente è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, il cui
 compito è curare gli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, effettuando
 verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
 qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione

e formazione professionale. L'INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'università e della ricerca.

Il MIUR partecipa anche a diversi consorzi interuniversitari, quali:

- CINECA, Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 67
 Università italiane, 9 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR. La sua missione istituzionale
 comprende la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e
 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- ALMALAUREA, AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario a cui ad oggi aderiscono 75 Atenei e che rappresenta il 91% dei laureati italiani. Il Consorzio è sostenuto dalle Università aderenti, dal contributo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle imprese e dagli enti che ne utilizzano i servizi offerti. AlmaLaurea indaga ogni anno il Profilo e la Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) basi documentarie attendibili per favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività di formazione, orientamento e servizio per gli studenti. Inoltre, il consorzio monitora i percorsi di studio degli studenti e analizza le caratteristiche e le performance dei laureati sul fronte accademico e sul fronte occupazionale, consentendo il confronto fra differenti corsi e sedi di studio.

Sono, inoltre, presenti a livello centrale vari Organismi consultivi, quali:

- CNGR, Comitato Nazionale Garanti per la Ricerca. Esercita funzioni di supervisione e garanzia per i programmi di ricerca finanziati dal MIUR, formula i criteri di valutazione e selezione dei progetti, nomina i comitati di selezione e ne coordina le attività. La composizione è bilanciata per aree disciplinari e per genere.
- CNSU, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. E' organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Il C.N.S.U. è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
- CUN, Consiglio Universitario Nazionale è organo consultivo e propositivo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nell'esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario. Il CUN è composto da cinquantotto consiglieri.
- CSPI, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, formato da 36 componenti, che garantisce a livello centrale la rappresentanza e partecipazione delle diverse componenti della scuola. Esprime pareri facoltativi esclusivamente su indirizzi in materia di politiche del personale della scuola su direttive del ministro e sugli obiettivi indirizzi e standard del sistema di istruzione e infine sulla organizzazione generale dell'istruzione. Il CSPI è stato istituito attraverso il decreto legislativo n. 233/99 come organo collegiale territoriale operante a livello centrale.
- CNAM, Consiglio Nazionale per l'alta formazione Artistica e Musicale. Organismo, composto in origine da 34 componenti e costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007, n. 235, esercita le

competenze consultive in materia di alta formazione artistica e musicale, ai sensi della legge n. 508/99, concernente la riforma delle Accademie e dei Conservatori. Tale organismo, più volte prorogato, è venuto a cessare, nella sua attuale composizione, il 31 dicembre 2012. Il regolamento recante la composizione il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio è in fase di predisposizione.

Gli organismi consultivi sopra richiamati sono necessari all'adozione di specifici atti e provvedimenti e comunque funzionali ai fini dei processi decisori del Ministero. In ragione di ciò, si ritiene che una revisione ed un riordino di tali organismi, soprattutto relativamente al numero dei componenti, che comunque incide sul raggiungimento dei quorum definiti per il corretto funzionamento, possa garantire un sicuro insediamento e, soprattutto, una piena operatività.

Relativamente agli organi collegiali territoriali, essi erano disciplinati dagli articoli 16-25 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 fino all'emanazione del decreto legislativo n. 233/99 che istituì i nuovi Organi Collegiali Territoriali. Il decreto in questione prevedeva l'istituzione dei seguenti Organi Collegiali:

- Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, "organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59" già descritto in precedenza.
- Consigli Regionali dell'istruzione, con "competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale... Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto"
- Consigli scolastici locali. "I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria... Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani"

Mentre il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è stato prorogato di anno in anno nella sua composizione fino al 2011 (articolo 14 del decreto legge 261/2011 convertito in legge n. 14 del 2012), gli altri organi non sono più stati rinnovati a partire dal 2000/2001, perdendo componenti e risorse (articolo 35, comma 4, Legge 289/02, Legge 176/07). Con sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2014 n. 866, il MIUR è stato obbligato ad applicare quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto

legislativo 233/99, che regola l'elezione e la composizione del Consiglio, anche in ragione dell'obbligo di consultazione dello stesso CSPI per l'adozione di provvedimenti ed atti specifici. Il CSPI è stato costituito con decreto n. 980 del 31 dicembre 2015.

La criticità normativa descritta legata alla mancata istituzione dei predetti enti rende evidente la necessità di ripensare l'attuale assetto, in modo da definire competenze e responsabilità di ciascun organismo, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità, anche dei dirigenti scolastici.

Relativamente al punto 2

L'area della <u>erogazione dei servizi educativi di istruzione</u>, che ha una diretta ricaduta sullo studente, quale utente finale di tali servizi, ha evidenziato rilevanti criticità soprattutto nel settore che riguarda l'educazione sportiva.

L'importanza della pratica dell'educazione fisica a scuola è ormai da diverso tempo al centro del dibattito scientifico e all'attenzione delle politiche di governo, sia in ambito europeo che nazionale.

Come evidenziato da Eurydice - unità italiana che opera, dal 1985, nell'ambito della rete europea di informazione sull'istruzione, su incarico del Ministero dell'istruzione, dell'università o della ricerca - nel rapporto elaborato in stretta collaborazione con la Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione europea nel 2013, dal titolo "Educazione fisica e sport a scuola in europa", "l'educazione fisica non si limita a esercitare abilità fisiche né ha solo funzione ricreativa. La partecipazione a molte attività fisiche consente di conoscere e comprendere a fondo principi e concetti come "regole del gioco", fair play e rispetto, consapevolezza tattica e corporea, e di sviluppare la consapevolezza sociale legata all'interazione personale e all'impegno di squadra caratteristici di molti sport. Obiettivi che travalicano l'ambito dell'educazione fisica e dello sport, come la buona salute, il sano sviluppo della persona e l'inclusione sociale, rendono tanto più importante includere la materia nei curricoli scolastici."

Nel Libro Bianco sullo Sport (Commissione europea, 2007), la Commissione europea ha rilevato come il tempo dedicato allo sport, a scuola durante le lezioni di educazione fisica o nel corso delle attività extracurricolari, possa generare notevoli benefici dal punto di vista dell'istruzione e della salute.

Come riportato nel sopra menzionato rapporto elaborato da Eurydice, "le Linee guida dell'UE sulle "Azioni politiche raccomandate nel quadro del sostegno di un'attività fisica favorevole alla salute" (Gruppo di lavoro dell'UE su "Sport e salute", 2008) hanno raccomandato di porre specifica attenzione ai problemi di salute fisica e mentale causati dal decremento dell'attività fisica tra i giovani e dalla concomitante diffusione di stili di vita sedentari e dell'obesità."

L'80% dei bambini in età scolare non risulta, infatti, seguire le raccomandazioni che indicano che si dovrebbe praticare almeno un'ora di attività fisica moderata al giorno (Fonte Linee guida europee, 2008).

In tale cornice appare evidente come l'adeguamento del numero di ore da dedicare allo sport nel corso delle attività extracurricolari, possa contribuire in modo decisivo a promuovere stili di vita più salutari

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 2.1 Obiettivi generali e specifici

Tra gli obiettivi principali dell'intervento di semplificazione e codificazione, si indicano i seguenti:

- migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche con riferimento alle norme di recepimento e di attuazione del diritto europeo;
- adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- realizzare più elevati livelli di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa. Inoltre, con riguardo alla revisione dell'attuale assetto organizzativo, di seguito si indicano gli obiettivi specifici dell'intervento:
- al fine di assicurare un adeguato funzionamento degli <u>organi consultivi</u> e la maggiore sinergia possibile delle <u>azioni di valutazione</u> esercitate sotto il controllo e la vigilanza del Ministero, si propone il riordino del funzionamento degli enti e degli organismi preposti a tali funzioni, valorizzandone le sinergie, secondo principi di economia di scopo e di scala.

Inoltre, al fine di intervenire a garanzia di un adeguato funzionamento degli organismi consultivi, operanti a livello centrale e territoriale, si rende necessario un riordino, che, anche attraverso la riduzione del numero dei componenti e l'identificazione di diversi criteri di rappresentatività, possa garantire la pluralità dei contributi, semplificando le procedure di elezione e riducendo i costi connessi all'operatività degli organismi stessi.

- con riferimento alle criticità rilevate in relazione all'<u>erogazione dei servizi educativi</u> <u>e di istruzione in ambito sportivo</u>, si propone il riordino e la promozione dell'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, anche tramite la previsione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi.

Inoltre, obiettivo di rilievo diviene anche istituire una federazione nazionale dello sport scolastico, che consenta una coerente ed unitaria organizzazione delle attività sportive scolastiche nell'età evolutiva, trasversale alle diverse discipline sportive.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori associati agli obiettivi:

- effettiva diminuzione o accorpamento delle normative vigenti relative ai diversi settori di competenza del Miur;
- maggiore accessibilità alle informazioni e ai dati in possesso del Miur;
- riduzione del numero di organismi/enti dedicati a specifiche funzioni e riorganizzazione per aree funzionalmente omogenee;
- numero di organismi consultivi regolarmente operativi;
- elaborazione di piani di intervento unitari e trasversali per l'implementazione dei servizi sportivi scolastici e di curricoli scolastici ad hoc;
- aumento del numero di impianti sportivi dedicati alla educazione sportiva scolastica;
- istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del MIUR, di una federazione nazionale dello sport scolastico.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento, con riferimento all'attività di codificazione e semplificazione normativa, pur valutata, non è stata ritenuta perseguibile in quanto comporterebbe il mantenimento dello status quo relativamente alla molteplicità

delle normative vigenti. Ciò, non consentirebbe di realizzare gli obiettivi evidenziati nelle precedente sezione 2.

Con riguardo all'attuale assetto organizzativo, il suo mantenimento non consentirebbe la razionalizzazione, la riduzione e la revisione degli organi evidenziati nelle sezioni precedenti, interventi che si rendono necessari al fine di

garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Le difficoltà evidenziate in precedenza hanno sovente determinato l'impossibilità a procedere in assenza dei pareri consultivi necessari per l'espletamento degli adempimenti. Inoltre, le procedure per la valutazione del sistema scolastico risultano a volte diversificate in ragione dell'ente proponente e, in alcuni casi, difficilmente integrabili, generando una conseguente segmentazione di dati ed informazioni e, in taluni casi, duplicazioni di compiti e funzioni.

Inoltre, dalla revisione del modello organizzativo potrebbe determinarsi un risparmio in termini di costi diretti ed indiretti connessi all'aggregazione di funzioni

o alla riduzione del numero dei componenti gli organismi consultivi.

Infine, un'alternativa alla scelta di rivedere l'articolazione e l'organizzazione dell'attività sportiva studentesca, che garantisca l'aumento ed il miglioramento delle attività fisiche praticate in età scolare, potrebbe rintracciarsi nel mantenimento dell'attuale situazione, che delega ad enti terzi o ad iniziative private in carico alle famiglie il compito di potenziare e vigilare sullo svolgimento dell'attività fisica nelle predette fasce di età. Ciò, però, determinerebbe eccessivi oneri economici a carico delle famiglie, non sempre sostenibili, e non consente il monitoraggio della qualità degli interventi erogati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La semplificazione normativa proposta con il presente intervento consentirà di migliorare la qualità della regolazione con indubbi effetti vantaggiosi per i possibili diretti destinatari delle disposizioni legislative in questione (studenti, famiglie, personale scolastico, istituzioni scolastiche, universitarie, enti di ricerca e

amministrazione centrale), nonché sull'intera collettività.

Relativamente alla ipotesi di riorganizzazione che interesserebbe gli enti vigilati dal MIUR che svolgono funzione consultiva e di studio, le azioni di razionalizzazione, eventualmente operate anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie ed organismi, rappresenterebbero una possibile ottimizzazione organizzativa in relazione all'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui gli enti sono attualmente preposti. Ciò impone certamente una approfondita analisi organizzativa degli enti coinvolti, al mine di definire un nuovo modello organizzativo che ne integri le funzioni e che sia progettato ad hoc in ragione di quanto esposto in premessa, ed una puntuale valutazione della disciplina normativa, ferma restando la salvaguardia del personale già incardinato.

L'intervento regolatorio andrà ad incidere sui seguenti destinatari:

università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche, nella misura in cui si interverrà sulla semplificazione delle procedure attualmente in vigore in tema di registrazione, monitoraggio e valutazione dei dati. Inoltre, sul piano qualitativo, l'intervento, attraverso il processo di riorganizzazione, costituirà premessa per la produzione di report ed analisi di sistema, capaci di evidenziare, oltre gli aspetti

di necessaria segmentazione, anche quegli elementi di continuità necessari ad una adeguata interpretazione dell'intero sistema di istruzione, lungo un continuum che va dalla scuola primaria fino alla formazione superiore. Inoltre, l'intervento di riordino degli organi collegiali, pur prevedendo la necessità di una riduzione del numero dei componenti, non comporterà ricadute in termini qualitativi, garantendo attraverso interventi di riaggregazione funzionale, adeguata rappresentatività in ragione delle finalità consultive dell'organismo.

per il <u>personale incardinato</u>, il riordino degli enti potrà comportare una ricollocazione sul piano organizzativo, nella logica della valorizzazione delle competenze in relazione all'assolvimento dei compiti e delle funzioni

determinati in ragione del nuovo assetto organizzativo.

L'applicazione dell'opzione 0, cioè il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo, come già espresso nella precedente sezione, non consentirebbe la realizzazione delle azioni di semplificazione dell'azione consultiva e soprattutto la possibilità di passare da un approccio orientato alla segmentazione dei processi valutativi ad uno che valorizzi un modello sistemico dell'istruzione, considerata come processo permanente lungo tutto l'arco della vita.

Relativamente all'implementazione dei servizi riferiti all'attività sportiva studentesca, si identificano tre tipologie di destinatari:

 <u>studenti delle scuole di ogni ordine e grado</u>. Su tale tipologia di destinatari si attende un miglioramento delle condizioni di salute e delle capacità di socializzazione;

docenti destinati all'insegnamento delle attività/scienze motorie, che potranno

accedere ad un sistema federale regolatorio;

servizio sanitario nazionale, beneficiario indiretto dell'intervento in ragione della previsione del miglioramento della salute e delle condizioni di rischio dei destinatari e della conseguente riduzione dei costi connessi alle patologie oggetto di prevenzione.

L'opzione 0 non risulta in linea con gli orientamenti europei sul tema, mantenendo un approccio all'insegnamento della disciplina disancorato dalle nuove acquisizioni scientifiche in materia.

4.2 Impatti specifici

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano le innovazioni proposte.

A. L'intervento non coinvolge le PMI.

B. La concorrenza, nel caso riguardante la previsione di una federazione sportiva, potrebbe essere costituita dalle federazioni sportive nazionali, che attualmente, nell'ambito delle attività di competenza, intervengono anche sul tema dell'attività motoria scolastica. La definizione degli ambiti di attività dell'istituenda federazione e la sua collocazione nell'organizzazione ministeriale consentiranno di ridurre gli impatti negativi connessi alla duplicazione di funzioni e di valorizzare le sinergie.

C. L'intervento non prevede nuovi operi, pe per cittadini pe per la impresa gianatti.

C. L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

D. L'intervento non appare in contrasto con i livelli minimi di regolazione europea, risultando, invece, in continuità con gli orientamenti europei in materia, come indicato in fase di analisi di contesto.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

In sintesi, la possibilità di applicare le semplificazioni proposte, nonché le ipotesi di razionalizzazione, riduzione e revisione degli aspetti organizzativi e di miglioramento dei servizi indicati e descritti nelle sezioni precedenti, consentirà il raggiungimento degli obiettivi descritti, altrimenti difficilmente perseguibili.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa fase non si è ritenuto necessario avviare le consultazioni con gli stakeholder, rinviando alla fase di attuazione del presente intervento lo svolgimento delle predette consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Sarà effettuata una valutazione sia di processo che di esito ed avrà come oggetto la verifica della congruità delle azioni intraprese in relazione agli obiettivi definiti, nonché la misurazione delle variabili che costituiscono indicatori di risultato, sia in termini qualitativi che quantitativi.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di legge recante "Delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ricerca".

PARTE I ~ ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo proposta scaturisce dalla necessità di operare una revisione della normativa vigente in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca attraverso la semplificazione e la codificazione delle molteplici disposizioni normative.

Inoltre, l'intervento è volto ad avviare un processo di revisione dell'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Infatti, le trasformazioni intervenute nel tempo nel sistema di istruzione, se da una parte hanno consentito di renderlo sempre più articolato e complesso, dall'altro hanno inevitabilmente comportato la duplicazione di funzioni, la sovrapposizione di aree di intervento o, ancora, lo sviluppo di differenti sistemi e strumenti di gestione e di governo. In ragione di ciò si ritiene necessario identificare sinergie di scala e di scopo orientate al miglioramento di alcune aree di criticità afferenti a tre distinti profili amministrativi:

- 1. attività degli enti e degli organismi sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento al riordino degli organismi con funzioni consultive e agli organi collegiali territoriali della scuola, purché rientranti nel perimetro definito all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed aggiornate ai sensi del successivo comma 3. L'attuale assetto ha evidenziato, infatti, come gli organismi consultivi sopra richiamati abbiano, a causa di difficoltà nel regolare funzionamento, generato a volte impedimento o ritardo nell'adozione di specifici atti e provvedimenti o, ancora, determinato duplicazioni di compiti e funzioni, segmentando eccessivamente i processi di monitoraggio e valutazione del sistema di istruzione. In ragione di ciò, si propone la revisione ed il riordino di tali organismi;
- 2. Attività degli organi collegiali territoriali. Analoga criticità organizzativa, così come descritto al punto 1 relativamente alle attività degli enti e degli organismi vigilati, si riscontra relativamente agli organi collegiali territoriali, rendendo necessario ripensare l'attuale assetto, in modo da definire competenze e responsabilità di ciascun organismo, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità, anche dei dirigenti scolastici;
- 3. Erogazione dei servizi educativi e di istruzione, con particolare riferimento all'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione. L'importanza della pratica dell'educazione fisica a scuola è ormai da diverso tempo al centro del dibattito scientifico e all'attenzione delle politiche di governo, sia in ambito europeo che nazionale. Più volte è stata evidenziata l'importanza di implementare adeguate

strategie basate sulla prevenzione primaria, ma anche secondaria e terziaria, delle patologie mentali e fisiche attraverso la pratica dell'attività motoria, fin dall'età evolutiva. L'80% dei bambini in età scolare non risulta, infatti, seguire le raccomandazioni dhe indicano che si dovrebbe praticare almeno un'ora di attività fisica moderata al giorno (Fonte Linee guida europee, 2008). Inoltre, appare necessario procedere alla riorganizzazione dell'attività sportiva studentesca con una forte connotazione educativa da svilupparsi in modo graduale anche verso forme agonistiche. Appare necessario prevedere forme di pratica sportiva che favoriscano corsi di avviamento sportivo all'interno della scuola e per la durata dell'intero anno scolastico. L'attività a livello di singola istituzione scolastica potrà concretizzarsi sia in autonome iniziative sportive sia all'interno di un più complesso circuito studentesco. Si tratta di misure che, oltre a favorire l'attività sportiva, contrastano in misura concreta e rilevante i fenomeni di dispersione scolastica. Per garantire il necessario raccordo tra i centri sportivi scolastici, costituiti volontariamente da parte delle singole istituzioni, è previsto che il legislatore delegato definisca, all'interno dell'organizzazione del MIUR, una federazione dello sport scolastico, considerando che l'attuale direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione già prevede, tra le proprie funzioni, l'elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport (articolo 5, comma 7, del dPCM 11 febbraio 2014, n. 98, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; funzioni confermate nell'ambito della "direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica" secondo il nuovo regolamento di organizzazione il cui iter approvazione è in corso di perfezionamento).

L'intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo, che intende:

- "garantire ai nostri studenti una sana e corretta educazione motoria"
- operare un "riallineamento complessivo che ottimizzi l'impianto" normativo relativo al sistema di istruzione
- dare un " ruolo centrale" alla "formazione permanente dei docenti."

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti

- articoli 76 e 87, comma 5, della Costituzione;
- l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- d.P.R. 1 febbraio 2010 n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3

- ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- decreto costitutivo CSPI n.980 del 31 dicembre 2015.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento proposto non incide su leggi e regolamenti vigenti. Tuttavia, i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della presente legge di delega potranno incidere sulla normativa evidenziata al punto 2 della presente relazione, nonché su altre disposizioni normative che potranno essere individuate in sede di attuazione della

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere g), m) e n), e comma 6, della Costituzione. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali contenuti nell'articolo 33, comma 6, e con quelli di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene, in particolare, su materie afferenti alle norme generali sull'istruzione, all' ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare,

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter
 In Parlamento, riferite alla XVIII legislatura, non risultano essere state presentate proposte di legge in materia.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

 Le disposizioni contenute nel provvedimento normativo in esame risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

 Le disposizioni rermative non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

 Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del disegno di legge in esame.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

 La normativa recata dall'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

 Le norme contenute nel disegno di legge in esame non violano i principi generali della giurisprudenza comunitaria. Non risultano procedimenti giurisdizionali pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente disegno di legge
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

 Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico ed eterogeneo degli interventi normativi previsti dal disegno di legge non permette, allo stato attuale, di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo. In sede di attuazione della presente delega, si potranno valutare le regolamentazioni adottate dagli altri Stati dell'Unione europea nelle materie di cui trattasi.

PARTE III- ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
 E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo L'intervento non produce effetti abrogativi.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

 Le norme proposte non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 6) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del disegno di legge deleghe legislative da esercitare.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione L'attuazione della delega contenuta nel disegno di legge avverrà mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi delegati.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità

di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti.